

RI-CONOSCERE E SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI E GLI STEREOTIPI DI GENERE NELLA PROFESSIONE FORENSE

Relatrice: Avvocata Dora Zambelli componente del
Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Ravenna

La relazione è suddivisa in due parti:



I) Inquadramento storico della professione forense in relazione all'accesso alle donne. Le situazioni discriminanti e gli strumenti (legislativi e non) realizzati per superarle.

II) importanza del linguaggio giuridico per il superamento degli stereotipi nella violenza contro le donne.

1) Inquadramento storico della professione forense in relazione all'accesso alle donne. Le situazioni discriminanti e gli strumenti (legislativi e non) realizzati per superarle.



SVILUPPI A SEGUIRE



art. 24 dello Statuto Albertino sanciva l'uguaglianza formale dei sudditi dinanzi alla legge ma non intendeva abolire le ineguaglianze naturali in base alle seguenti argomentazioni:

- avvocatura è una funzione pubblica,
- preclusa alle donne l'accesso all'avvocatura per la decisiva virilità dell'organizzazione e amministrazione statale,
- inoltre una interpretazione sistemico-linguistica delle norme determina una operazione restrittiva (nei testi normativi compare il termine "**avvocato**", perennemente declinato al maschile (cioè la professione forense è riservata agli uomini)).

Questo il contesto allorchè nel **1883 l'avvocata LIDIA POËT**, avendo superato l'esame si iscrive all'Albo degli Avvocati di Torino - la sua iscrizione viene impugnata e annullata in I e II grado e confermata in Cassazione con la limpida statuizione del divieto per le donne di esercitare la professione di avvocato "**L'avvocheria è un ufficio esercibile solo da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine**".

Nel 1919 viene promulgata la Legge Sacchi n. 1176 contenente un capo relativo alle "***Norme circa la capacità giuridica della donna***".

Con questa legge vengono aboliti gli ostacoli dell'accesso delle donne all'esercizio della professione forense (permane il divieto alle donne di accedere alla magistratura).

nel 1948 con la Costituzione della Repubblica Italiana è stabilito:

- art. 3 *principio di uguaglianza e pari dignità sociale*
- art. 51 *tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive.*

L'accesso delle donne viene formalmente consentito alle professioni giurisdizionali ma, di fatto, continuava ad essere impedito.

Al riguardo si consideri il Discorso del deputato Antonio Romano durante i lavori della Costituente per ribadire il divieto di accesso alle donne in magistratura *"La donna deve rimanere la regina della casa...Con tutto il rispetto per la capacità intellettuale della donna ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche"*

Si consideri che solo nel 1963 con la L.66 è stato consentito l'accesso delle donne in magistratura.

Per parlare di pari opportunità tra uomo e donna nella professione forense dobbiamo giungere al 2005 allorchè il d.lgs. 198/2006 (in riferimento alla L. 246/2005) in recepimento di Direttive Comunitarie istituisce il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**" in attuazione degli artt. 3 e 51 co.1 della Costituzione.

Nel 2006 il CNF redige un **protocollo nazionale** con il Dipartimento delle Pari opportunità per un progetto comune con l'obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni e realizzare pari opportunità nell'attività professionale forense:

a) promuovere iniziative per la rilevazione delle problematiche di pari opportunità;

b) proporre azioni positive volte a favorire le pari opportunità nell'accesso e nella professione forense;

c) sviluppare una moderna politica di conciliazione famiglia- lavoro;

d) favorire una più equa partecipazione femminile nelle cariche e organismi direttivi nazionali e locali del CNF dei COA;

e) svolgere attività di formazione per sensibilizzare i professionisti sulle tematiche

Da cui la istituzione presso alcuni COA dei Comitati per le pari Opportunità (tra i primi Milano e Bari) per realizzare questi obiettivi.

l'art. 25 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha reso obbligatoria la istituzione dei CPO presso tutti i COA con natura elettiva.

Oggi la **funzione del CPO** non si limita a tutelare il solo genere femminile (come agli albori della sua creazione) ma è quella di diffondere la cultura della tutela antidiscriminatoria a 360 gradi all'interno dell'avvocatura ed anche verso l'esterno in ragione della funzione sociale dell'avvocato normativamente prevista.

Un esempio di strumento volto a facilitare l'eliminazione di condizioni discriminatorie nell'esercizio della professione forense è il **servizio di sostituzione d'udienza**.

Questo servizio è ulteriore e parallelo all'istituto del **legittimo impedimento** che consente al difensore oggettivamente impedito e sulla base di ipotesi normative tipizzate di chiedere un rinvio dell'udienza (richiesta sottoposta al vaglio discrezionale del giudice che può respingerla e celebrare l'udienza in sua assenza ovvero con un sostituto reperito nell'immediatezza).

In questo contesto può risultare utile il **servizio di sostituzione d'udienza** indirizzato a tutte/i le avvocate/i che, tenute/i alla cura e accudimento dei figli o degli anziani genitori - particolarmente gravosa e complessa in questo periodo di emergenza COVID 19-, si trovino, anche improvvisamente, impediti a partecipare alla celebrazione dell'udienza in Tribunale - anche via webinar- e tuttavia impossibilitati a chiedere il rinvio per legittimo impedimento.

Il CPO di Ravenna ha deliberato questo servizio il 5/10/2020 con apposito Regolamento.

Alla luce di questo breve inquadramento storico della posizione della donna nella professione forense si può ben vedere come

I DIRITTI della DONNA e IL RUOLO della DONNA NEL DIRITTO

benchè siano dimensioni tra loro strettamente connesse, si evolvono parallelamente ma con tempistiche diverse (la seconda ha cadenze temporali molto più lente). L'esigenza oggi fortemente sentita è di passare dalla parità *de iure* (suggellata nella legge) alla parità *de facto* (resa effettiva nella società e nel mondo professionale).

Oggi **a livello nazionale il 47,2% degli iscritti agli Ordini Forensi sono avvocate; a Ravenna il numero delle avvocate ha superato quello dei colleghi (su 872 iscritti n. 458 sono donne) analogamente per i giovani praticanti (su 135 iscritti n.80 sono donne)**: è dunque evidente come la questione della differenza di genere non si pone più in termini quantitativi ma qualitativi.

Una ricerca sulla disparità di genere nella professione forense realizzata nel 2010 a Roma ha evidenziato questi dati che restano indicativi di alcuni orientamenti e gap di genere nella professione:

- solo 2/3 delle avvocate iscritte sono attive ed esercitano effettivamente professione;
- il 44% delle professioniste sono single mentre il 40% sono coniugate;
- solo 1/3 ha figli;
- il 72% è civilista (per lo più in materia di diritto di famiglia e minori) il 19% penalista e 4% amministrativista
- 87% della clientela di avvocate è costituito da privati e solo il 36% assiste società ed il 6% ricopre incarichi giudiziari;
- il 68% ha dovuto rinunciare o procrastinare la decisione della prima maternità il 45% ha determinato la rinuncia o ritardo nel matrimonio e per il 16% la negazione o rinvio di altra maternità.
- le avvocate guadagnano il 50% rispetto ai colleghi (cause: meno tempo a disposizione, carenti le infrastrutture territoriali di supporto in grado di alleviare il carico di responsabilità di cura e accudimento - figli e/o genitori- di cui le donne avvocate sono comunque gravate.

Questi sono gli indicatori su cui i CPO sono chiamati ad operare per rendere effettivi i loro scopi.

II) importanza del linguaggio giuridico per il superamento degli stereotipi nella violenza contro le donne.



SVILUPPI A SEGUIRE



Tanto negli **articoli della stampa** quanto negli **atti giudiziari** assai spesso la narrazione degli episodi di violenza di genere è alterata da distorsioni stereotipate evidenti (*cd narrazioni inquinate*) tanto da determinare una **vittimizzazione secondaria della vittima** sin dalla fase delle indagini delle forze dell'ordine fino a giungere nelle aule di giustizia.

Una lingua solitamente è neutrale mentre il linguaggio non è neutrale, ma riproduce la versione culturale della società di riferimento.

Nella nostra società il linguaggio è sessista perché la nostra **cultura è sessista** (cioè una cultura pervasa dalla "**tendenza di valutare le capacità intrinseche delle persone, in privato, nel sociale e nel mondo lavorativo, in base al sesso discriminando assai spesso quello femminile**").

Nelle aule di giustizia si respira la cultura del paese e del suo contesto sociale che non è proprio in sintonia con la cultura dell'Europa tant'è che:

nel 2017 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia che la condanna: per violazione del diritto alla vita; per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti e per violazione del divieto di discriminazione.

nel 2020 la Corte di Cassazione ha condannato Pres.Cons. Ministri (sent. 26757 del 24/11/2020) per mancata attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato (anche di violenza di genere)

La ricerca del **Progetto STEP (stereotipo e pregiudizio)** condotto dall'Università della Tuscia con il sostegno dell'Associazione Differenza Donna e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito di una analisi su 250 sentenze (oltre 16000 articoli) pubblicati tra il 2017 e il 2019 relative alla violenza di genere- ha evidenziato i seguenti elementi caratterizzanti:

4 PUNTI SUCCESSIVI ABCD



A- **i pregiudizi e gli stereotipi entrano nei processi** (tanto nelle argomentazioni difensive quanto nelle sentenze). Del resto una prospettiva che si adegua agli stereotipi consente motivazioni e argomentazioni di facile comprensione e accoglimento, mentre, la prospettiva che rompe gli stereotipi è di difficile comprensione e accoglimento.

B- l'immagine della donna-vittima non si esaurisce nei fatti ma è connotata culturalmente e il suo comportamento viene sottoposto a lente di ingrandimento e spesso giudicato mentre l'**imputato quasi scompare come responsabile di un reato** e diventa il metro in base al quale giudicare il comportamento (o la colpa) della vittima (nella denominazione spesso la donna chiamata per nome mentre l'imputato per nome, cognome ovvero per titolo)

C- le motivazioni sono impregnate di **pregiudizi impliciti che impongono alle donne di doversi difendere dall'accusa implicita di non essere attendibili** perchè incapaci di governare le proprie emozioni (emergerà una lettura che propende per l'eccezionalità dell'accaduto, dove sono esaltati elementi positivi del reo - *un bravo ragazzo, un imprenditore geniale, un marito dedito alla famiglia*- nonché gli elementi di fragilità della vittima (la donna è affidabile, esasperante, angelicata, ingenua, disinvolta, imprudente, superficiale...))

D- **ossessiva ricerca delle cause dell'accaduto** che ricade in conclusione sempre sulla vittima, **ovvero la spasmodica ricerca di circostanze non contestualizzate pur di screditare la versione della vittima** (la causa è nella crisi del rapporto, il contesto litigioso coniugale, l'"*amore morboso*" o il "*troppo amore*" ovvero la "*gelosia maniacale dell'uomo e le difficoltà della vita che lo hanno reso fragile*" ovvero per essere stato improvvisamente colto da una "*tempesta emotiva*"; tutto ciò a fronte dell'acclarata insussistenza, sul piano psico-patologico, del cd raptus omicida.

Questa versione alterata e nociva della narrazione della violenza di genere è espressione di una **cultura del patriarcato** che propone la primitiva "*cultura dello stupro*" : gli uomini che uccidono le donne sono "*pazzi*" o "*mostri*" ovvero "*troppo fragili*" tutte tipologie da cui le donne "*sagge e normali*" - a differenza della vittima "*spericolata, provocatrice o imprudente*" - si tengono a debita distanza.

A ben vedere si tratta di una assai illusoria e ingannevole prospettiva che trae fonte dall'esigenza umana, sottesa alla cultura del patriarcato, di emarginare la verifica degli episodi di violenza di genere ai margini e fuori dagli ambiti della normalità (!)

Una lettura oggettiva ed imparziale dei contesti della violenza di genere evidenzia più "*normalmente*" **uomini che non accettano il rifiuto, la separazione, una determinazione femminile distinta dalla propria**; uomini che sono a loro volta prigionieri di una mascolinità tossica che li vuole "prevaricatori e controllori", uomini del patriarcato.

Vero è che oggi possiamo pacificamente riconoscere che la società è complessa, come complessi sono i rapporti umani e le vicende che li contraddistinguono ed in questo contesto solo una **lettura inclusiva**, che tenga conto delle oggettive e bilanciate sfaccettature degli episodi di violenza di genere, ci può aiutare ad uscire dal sistemico ed allarmante fenomeno della violenza di genere e dei femminicidi.

Oggi in Italia la situazione reale della violenza di genere è drammatica (dall'inizio dell'anno ci sono stati 90 femminicidi) e i restanti reati-satellite, ai danni delle donne, sono aumentati vertiginosamente, nonostante siano ancora molte le donne che non denunciano.

Vi lascio quindi con un monito del nostro **Presidente della Repubblica che lo scorso 25 novembre 2020 ha affermato che:**

"La violenza di genere non si esprime solo con l'aggressione fisica.... ma include le vessazioni psicologiche, i ricatti economici, le minacce, le varie forme di violenza sessuale, le persecuzioni e può sfociare finanche nel femminicidio. Alla base di tutte queste forme di violenza vi è l'idea dissennata e inaccettabile che il rapporto tra uomini e donne non debba essere basato su di un reciproco riconoscimento di parità. Spezzare la catena della violenza contro le donne significa contrastare ogni forma di sopraffazione, di imposizione , di abuso..."

FINE